



19.433

Iniziativa parlamentare
Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale
Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale

del ...

Compendio

Con il presente progetto si intende completare il diritto penale in modo da rendere lo stalking – cioè il fatto di seguire, molestare o minacciare insistentemente una persona generando in lei un sentimento di insicurezza – espressamente punibile. L'obiettivo è quello di potenziare il disposto penale al fine di migliorare la protezione delle vittime di stalking.

Situazione iniziale

Attualmente il diritto penale e il diritto civile offrono già la possibilità di procedere contro lo stalking. Nell'ambito delle fattispecie esistenti possono in particolare essere puniti una serie di comportamenti tipici dei casi di stalking. Nel diritto penale manca però una disposizione che reprima espressamente lo stalking e codifichi l'attuale giurisprudenza del Tribunale federale, secondo cui devono essere sanzionati anche i comportamenti che presi singolarmente sono considerati socialmente adeguati, ma che nel loro insieme diventano passibili di pena.

Contenuto del progetto

La Commissione propone di inserire nel Codice penale e nel Codice penale militare una nuova disposizione che punisca gli atti persecutori (stalking) con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La nuova disposizione andrà inserita tra i crimini e i delitti contro la libertà personale.

Rapporto

1 Genesi

1.1 Attuale posizione del Consiglio federale

L'11 ottobre 2017 il Consiglio federale ha presentato alle Camere il messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza¹. Gli interventi a livello di diritto civile e penale proposti miravano a proteggere meglio le vittime di violenza domestica e di *stalking*. Il progetto ruotava intorno alla creazione di una disposizione che permettesse di ricorrere al cosiddetto *electronic monitoring*, ossia di sorvegliare attraverso un dispositivo elettronico il rispetto di un divieto di accedere a un perimetro determinato e di avere contatti con la vittima disposto dal giudice civile secondo l'articolo 28b del Codice civile² (CC). Integrata nel Codice civile come articolo 28c, la disposizione è stata posta in vigore dal Consiglio federale con effetto al 1° gennaio 2022³. Nella stessa occasione il Consiglio federale aveva tuttavia rinunciato a proporre al Parlamento l'introduzione nel Codice penale⁴ (CP) di una fattispecie specifica per lo *stalking*, come chiesto in sede di consultazione da un numero non trascurabile di partecipanti⁵. Nel messaggio ha spiegato che il rafforzamento del disposto civile di protezione contro la violenza avrebbe permesso di migliorare anche la situazione delle vittime di *stalking*. Vista la possibilità di punire i singoli comportamenti costitutivi dello *stalking* sulla base delle fattispecie esistenti e considerata la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di coazione attraverso lo *stalking*, il Consiglio federale non ha dunque ritenuto necessario istituire una nuova norma penale⁶. Ha in tal modo ribadito la sua posizione in linea di principio contraria, già motivata nel dettaglio nelle risposte a diversi interventi parlamentari⁷ e nel suo rapporto elaborato in adempimento del postulato 14.4204 Feri «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera», pubblicato nello stesso giorno⁸.

1.2 Lavori della Commissione

La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (qui di seguito: la Commissione) ha ampiamente discusso la questione dell'introduzione di una fattispecie

¹ FF 2017 6267

² RS 210

³ RU 2019 2273, in particolare 2273 e 2278

⁴ RS 311.0

⁵ In occasione della consultazione 6 Cantoni e 4 organizzazioni (su un totale di 58 partecipanti) avevano chiesto la creazione della fattispecie penale dello *stalking*; un partito aveva suggerito di riesaminare in modo approfondito la questione dal punto di vista della necessità: cfr. rapporto sulla consultazione relativa alla legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza, n. 6.3.1.1.

⁶ FF 2017 6267 n. 3.3.6

⁷ Parere del Consiglio federale relativo alla mozione 07.3092 Hess Bernhard «Legge anti stalking» del 16.05.2007; parere del Consiglio federale relativo alla mozione 08.3495 Fiala «Stalking» del 19.11.2008; parere del Consiglio federale relativo alla mozione 13.3742 Fiala «Non rimandare il tema dello stalking alle calende greche» del 29.11.2013.

⁸ Rapporto in adempimento del postulato 14.4204; il postulato 14.4204 Feri «Migliorare la lotta contro lo stalking in Svizzera» dell'11.12.2014 non punta tanto al miglioramento delle basi legali, quanto all'adozione di altri provvedimenti volti a sostenere le vittime di *stalking* e a fermare i colpevoli (cfr. motivazione del postulato).

specifica per lo *stalking* durante la sua seduta del 30 agosto 2018 nell'ambito del dibattito sul progetto di legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza. Per fare in modo che il progetto venisse trattato con la dovuta celerità, la Commissione ha tuttavia deciso di non sottoporre alla Camera una relativa proposta nel corso delle deliberazioni. Ha invece incaricato l'Amministrazione di elaborare un rapporto sul tema⁹.

Nella sua seduta del 3 maggio 2019 la Commissione si è espressa, con 16 voti contro 5 e un'astensione, in favore della presente iniziativa di commissione. Sulla scorta del rapporto dell'Ufficio federale di giustizia (UFG) del 12 aprile 2019 concernente la questione della codificazione del reato di *stalking*¹⁰, ha proposto di completare le fattispecie esistenti della minaccia o della coazione in modo tale da includervi esplicitamente i comportamenti costitutivi dello *stalking*, come le ripetute molestie, gli appostamenti o le persecuzioni assillanti. Riunitasi il 29 ottobre 2019, l'omologa commissione del Consiglio degli Stati ha approvato la proposta con 8 voti contro 4 e un'astensione. La Commissione ha successivamente dedicato varie sedute al disciplinamento della cornice editale (progetto riguardante l'armonizzazione delle pene¹¹) nonché ai lavori di revisione del diritto penale in materia sessuale (disegno 3 del progetto), decidendo di non esaminare la questione dell'attuazione della presente iniziativa di commissione nel quadro dello stesso progetto. Nella sua seduta dell'11 novembre 2022 ha quindi chiesto all'Amministrazione (UFG) e alla Segreteria di elaborare un progetto preliminare e il relativo rapporto esplicativo.

Riunitasi il 27 aprile 2023, la Commissione ha discusso tre possibili varianti: l'integrazione nella fattispecie della minaccia (art. 180 cpv. 1 CP), l'integrazione nella fattispecie della coazione (art. 181 CP) e l'introduzione di una fattispecie specifica per lo *stalking* (art. 181b PP-CP).

Con 13 voti contro 6 e un'astensione ha deciso di sottoporre a consultazione unicamente la variante che prevede l'introduzione di una fattispecie specifica per lo *stalking*. Nella votazione sul complesso la Commissione ha quindi approvato il relativo progetto preliminare con 22 voti contro 0.

⁹ Cfr. comunicato stampa della Commissione del 31.8.2018, consultabile all'indirizzo www.parlamento.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuridici > Comunicati stampa CAG-N (stato: 28.2.2023).

¹⁰ Rapporto UFG Stalking.

¹¹ 18.043, Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni.

2 Situazione iniziale

2.1 Definizione dello *stalking*

La parola *stalking* deriva dal gergo venatorio inglese¹². Nel linguaggio giuridico sono usati anche i termini «atti persecutori»¹³ o «insidie»¹⁴ per descrivere un *fenomeno sociale* al quale né la scienza né il diritto sanno dare una definizione univoca¹⁵.

Con la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa dell'11 maggio 2011¹⁶ sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) la definizione contenuta nell'articolo 34 è tuttavia diventata vincolante anche per la Svizzera: lo *stalking* vi è descritto come un *comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un'altra persona che la porta a temere per la propria incolumità*. È quindi determinante il *comportamento generale* di una persona, le cui singole azioni, di per sé anche socialmente adeguate, a causa della loro intensità o reiterazione risultano minacciose e incutono paura alla vittima. La definizione di cui sopra permette di identificare le caratteristiche essenziali dello *stalking*: un comportamento ripetutamente minaccioso, l'induzione di uno stato di paura nella vittima e l'intenzionalità di questi elementi¹⁷.

Lo *spettro delle possibili azioni è molto ampio*. Non ci sono comportamenti che ricorrono sistematicamente nei casi di *stalking*¹⁸. Lo *stalking* può manifestarsi con la ricerca di contatto e di una relazione personale (per es. telefonate, SMS, e-mail o regali frequenti), ma anche con appostamenti, pedinamenti, con l'osservare e lo spiare, l'introdursi nell'abitazione della vittima, l'agire in suo nome (per es. effettuare ordinazioni), con attacchi alla reputazione e intimidazioni (per es. danni alla proprietà, violenza su animali domestici o minacce di suicidio) e perfino con atti di costrizione e di violenza. In alcuni casi vengono coinvolte anche persone vicine alla vittima¹⁹. Ciò che accomuna queste azioni è il loro carattere in un modo o nell'altro ripetuto e il loro effetto palesemente molesto e di minaccia sulla vittima. Lo *stalking* è inoltre descritto come un *processo dinamico*: il comportamento dell'autore si trasforma con il passare del tempo e può sfociare in aggressioni fisiche o sessuali e, in casi estremi, addirittura nell'omicidio. Anche il *movente* dello *stalking* può variare; grosso modo può però essere ricondotto alla ricerca di una relazione o alla ricerca di vendetta. Vista la molteplicità dei possibili metodi e motivi, lo *stalking* è da considerarsi un fenomeno *eterogeneo*²⁰.

Lo *stalking* che deriva dalla *somma di azioni di per sé socialmente adeguate e penalmente non rilevanti* è detto *soft stalking*²¹. Si pensi per esempio al fatto di fare regali, telefonare o ricercare il contatto fisico. Dal momento però che il *soft stalking* può

¹² Nel gergo venatorio inglese *stalking* significa «braccare, avvicinarsi di soppiatto». Cfr. scheda informativa Stalking UFU, pag. 3.

¹³ Art. 612 bis del Codice penale italiano; traduzione italiana dell'art. 34 della Convenzione di Istanbul

¹⁴ Art. 28b CC

¹⁵ Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 4 seg.

¹⁶ RS **0.311.35**

¹⁷ Rapporto UFG Stalking, n. 3.

¹⁸ Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 4.

¹⁹ Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 7.

²⁰ Cfr. scheda informativa Stalking UFU, pagg. 4 e 5; Rapporto UFG Stalking, n. 3.

²¹ FF **2017** 6267 n. 1.3.4; Rapporto UFG Stalking, n. 3 e 4.2.3.

comunque avere conseguenze gravi per chi lo subisce, questo termine non sarà impiegato nel presente rapporto.

Nella motivazione dell'iniziativa di commissione è fatto riferimento al *cyberstalking*. Il termine designa lo *stalking* commesso con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC)²², come le e-mail, i media sociali o determinate applicazioni. Per poter parlare di *cyberstalking*, i comportamenti messi in atto devono presentare le stesse caratteristiche dello *stalking* «offline»²³. Tra questi possono figurare l'invio assillante di messaggi, la pubblicazione di contenuti indesiderati sui media sociali, ma anche il fatto di intasare di e-mail la casella di posta elettronica (*mail bombing*), spiare una persona attraverso le informazioni reperibili su Internet o pubblicare su siti Internet immagini e dati personali che la riguardano. In molti casi gli atti di *cyberstalking* sono da ricondurre a una *soglia di inibizione* più bassa rispetto ai comportamenti reali. È infatti molto facile inviare messaggi elettronici ed è possibile farlo sempre e ovunque²⁴. I dati resi disponibili su Internet e in particolare sui media sociali permettono agli *stalker* di sorvegliare di nascosto le loro vittime. Riuscendo a rintracciare l'indirizzo e a raccogliere informazioni sulle loro abitudini, gli *stalker* hanno anche la possibilità di seguire le vittime nella vita reale²⁵. Il *cyberstalking* è uno dei vari modi di perseguire qualcuno e spesso lo *stalking* digitale si somma allo *stalking* fisico²⁶.

2.2 Lo stalking nel diritto vigente

Il diritto federale vigente²⁷ dispone già oggi di una serie di strumenti che forniscono una protezione contro lo *stalking* e permettono di punire diversi atti di *stalking*.

2.2.1 Diritto civile

Nell'ottica della protezione della personalità, gli articoli 28b e seguente CC consentono di tutelarsi dalle lesioni o minacce all'integrità fisica, psichica, sessuale o sociale cagionate dallo *stalking*. L'applicabilità di queste disposizioni non dipende dalla relazione personale tra vittima e autore.

In questi casi il giudice civile può in particolare disporre un'*ordinanza restrittiva* (art. 28b cpv. 1 CC). Possono però essere ordinate anche altre misure atte a proteggere l'attore dallo *stalking*; il catalogo delle misure previste dalla legge non è esaustivo. Può per esempio essere vietata la distribuzione di volantini dal contenuto diffamatorio o denigratorio o la diffusione di messaggi dello stesso tipo sulle piattaforme sociali. È inoltre possibile ordinare tali misure *a titolo cautelare* o addirittura *superprovvisoriale* e quindi agire molto rapidamente a livello procedurale. In

²² In senso lato, il termine TIC comprende tutte le possibili forme di telecomunicazione, tra cui la radio, la televisione, i telefoni cellulari, gli smartphone, le soluzioni hardware e software per computer e reti, i sistemi satellitari nonché i servizi e le applicazioni a essi connessi. Cfr. www.wikipedia.org > Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (stato: 28.2.2023).

²³ Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 7.

²⁴ Cfr. opuscolo *Cyberstalking* Bern, pag. 4.

²⁵ Rapporto in adempimento del postulato 11.3912, pag. 38.

²⁶ Egger / Jäggi / Guggenbühl, pag. 65 con i rinvii.

²⁷ Anche le leggi sulla protezione delle vittime di violenza introdotte da alcuni Cantoni prevedono provvedimenti contro lo *stalking* che intendono parzialmente facilitare l'accesso alle misure di protezione per le vittime.

effetti, per proteggere l'attore da ogni tipo di pregiudizio sin dall'inizio del procedimento, l'articolo 265 del Codice di procedura civile²⁸ (CPC) permette al giudice di ordinare il provvedimento cautelare immediatamente e senza sentire la controparte. Se le circostanze dovessero cambiare o i provvedimenti rivelarsi ingiustificati, è *sempre possibile modificarli o adeguarli* (art. 268 CPC). Il giudice civile può inoltre pronunciare la *comminatoria penale per disobbedienza a decisioni dell'autorità* (art. 292 CP) per fare in modo che l'autore possa anche essere perseguito penalmente se non ottempera al divieto.

Con l'adozione della legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza²⁹ è stato possibile migliorare la protezione di diritto civile ed eliminare gli ostacoli procedurali. È segnatamente stata introdotta una base legale, entrata in vigore il 1° gennaio 2022, che consente di *sorvegliare elettronicamente* il rispetto di un'ordinanza restrittiva (art. 28c CC). La sorveglianza elettronica dovrebbe in molti casi dissuadere gli *stalker* dal violare il divieto di avvicinarsi fisicamente e avere contatti con le vittime. Anche la situazione probatoria per la vittima in caso di violazione dell'ordinanza restrittiva è stata nettamente migliorata. La possibilità di registrare i movimenti dell'autore rende infatti più facile dimostrare una simile violazione e pronunciare una pena secondo l'articolo 292 CP o sulla base di altre fattispecie realizzate attraverso gli atti di *stalking*.

Tuttavia, è importante notare che nei casi di *stalking anonimo*, *quando cioè non si conosce il responsabile*, non è possibile ricorrere al diritto civile poiché esso non contempla le azioni legali contro ignoti. In un primo momento occorre dunque in ogni caso poter identificare gli autori e affidarsi per questo a soli strumenti di diritto penale o di polizia³⁰.

2.2.2 Diritto penale

Diversi atti considerati tipici dello *stalking* sono sussumibili sotto fattispecie di reato esistenti. Si tratta in particolare di *lesioni corporali* (art. 122 e 123 CP), *vie di fatto* (art. 126 CP), *accesso indebito a un sistema per l'elaborazione di dati* (art. 143^{bis} CP), *danneggiamento* (art. 144 CP), *danneggiamento di dati* (art. 144^{bis} CP), *delitti contro l'onore* (art. 173 segg. CP), *violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d'immagini* (art. 179^{quater} CP), *minaccia* (art. 180 CP), *coazione* (art. 181 CP), *violazione di domicilio* (art. 186 CP) e *molestie sessuali*

²⁸ RS 272

²⁹ RU 2019 2273; FF 2017 6267

³⁰ Sui problemi inerenti all'applicazione del diritto, cfr. n. 3.4.

(art. 198 CP)³¹. Oltre alle fattispecie del diritto penale ordinario, possono per esempio entrare in linea di conto anche le *infrazioni alla legge sulla circolazione stradale*³².

L'*abuso di impianti di telecomunicazioni* (art. 179^{septies} CP) è un altro reato che può consumarsi nel contesto di una situazione di *stalking*; esso punisce chiunque inquieta o importuna un terzo mediante telefonate o l'invio di e-mail, messaggi o immagini utilizzando la rete telefonica o Internet³³. Del resto, questa disposizione è stata *recentemente rivista*³⁴, *non da ultimo in considerazione dello stalking*. Sono stati stralciati gli elementi soggettivi della malizia e della celia, sicché la fattispecie penale comprende ora anche le prove di affetto o le molestie oscene. La contravvenzione è inoltre stata trasformata in *delitto*, potendosi trattare di un abuso anche molto grave. Per questo reato perseguibile a querela di parte è ora comminata una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria³⁵. Le modifiche entreranno probabilmente in vigore il 1° luglio 2023.

Nel quadro della revisione totale della legge federale del 19 giugno 1992³⁶ sulla protezione dei dati (LPD) è stata creata una nuova disposizione penale che sanziona l'*usurpazione d'identità*. Si rende colpevole di questo reato chi utilizza l'identità di un'altra persona senza il suo consenso con l'intento di nuocerle oppure di procurare a se stesso o a un terzo un vantaggio illecito. Il danno subito deve essere di una certa gravità e può anche essere di natura immateriale. Un grave stato d'ira della vittima può per esempio essere sufficiente³⁷. La fattispecie collima con dinamiche tipiche del *cyberstalking*, per esempio le situazioni in cui gli *stalker* diffondono dichiarazioni o immagini compromettenti sui media sociali oppure ordinano beni o servizi spacciandosi per le loro vittime. Il nuovo articolo 179^{decies} CP entrerà in vigore il 1° settembre 2023. La comminatoria per questo reato perseguibile a querela di parte è una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria³⁸.

Sono inoltre stati avviati i lavori legislativi in vista dell'introduzione di una nuova fattispecie di reato per il fenomeno della *pornovendetta*. Nell'ambito del progetto di revisione del diritto penale in materia sessuale³⁹, il 13 giugno 2022 il Consiglio degli

³¹ Potrebbe anche trattarsi di reati gravi contro l'integrità sessuale (art. 189 e 190 CP). In questo caso, tuttavia, si potrebbe difficilmente parlare ancora di *stalking*. Cfr. Rapporto UFG Stalking, n. 4.2.1.

³² Sentenza del Tribunale federale 1P.671/2006 del 27.12.2006 consid. 3.1, riguardante un caso di sorpasso ostacolante la circolazione degli altri veicoli e di sorpasso a destra su più corsie (art. 90 n. 2 – cpv. 2 vigente – della legge federale del 19.12.1958 sulla circolazione stradale [RS 741.01; LCStr] in combinato disposto con gli art. 34 cpv. 3 LCStr e 10 cpv. 1 dell'ordinanza del 13.11.1962 sulle norme della circolazione stradale [RS 741.11; ONC], nonché art. 35 cpv. 1 LCStr e art. 8 cpv. 3 ONC), nonché di utilizzo abusivo dell'avvisatore acustico e del lampeggiatore (art. 90 n. 1 – cpv. 1 vigente – LCStr in combinato disposto con l'art. 40 LCStr; cfr. Fatti, A).

³³ Ramel / Vogelsang, BSK II StGB, art. 179^{septies}, n. marg. 7.

³⁴ FF 2021 2997 pag. 8

³⁵ FF 2018 2345 n. 2.2.3, con rinvio alla DTF 126 IV 216 consid. 2; FF 2021 2997 pag. 8

³⁶ RS 235.1

³⁷ FF 2017 5939 n. 9.2.17

³⁸ RU 2022 491 pagg. 50 e 31

³⁹ 18.043, Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, disegno 3: legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale.

Stati ha deciso, con 37 voti contro 6, di introdurre un articolo 197a D-CP inteso a sanzionare la *condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici*. Al posto dell'articolo 197a D-CP, il 5 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha unanimemente votato a favore di una norma penale da inserire tra i delitti contro la *sfera personale riservata*, applicabile *anche a contenuti altrimenti compromettenti* (art. 179^{undecies} D-CP)⁴⁰. Il 7 marzo 2023 il Consiglio degli Stati ha deciso all'unanimità di mantenere l'articolo 197a D-CP. Prosegue dunque la fase di appianamento delle divergenze relativa a questo progetto.

2.2.3 Giurisprudenza del Tribunale federale

Il Tribunale federale ha di recente sviluppato una giurisprudenza in materia di coazione attraverso lo *stalking* (art. 181 CP), successivamente confermata in una serie di sentenze⁴¹. Ha espressamente notato che il diritto svizzero non prevede una fattispecie che punisce i comportamenti nel loro insieme molesti e minacciosi⁴², rinviando alla mozione Fiala 08.3495 Stalking del 18 settembre 2008. La mozione, che chiedeva per l'appunto l'introduzione di una disposizione penale specifica, era stata respinta dal Consiglio degli Stati non perché lo *stalking* non fosse considerato punibile, ma perché secondo la Camera alta e il Consiglio federale i comportamenti tipici dello *stalking* erano sufficientemente coperti da altre fattispecie⁴³.

Il Tribunale federale ha sottolineato che, se è pur vero che rispetto alle normative penali sullo *stalking* adottate in altri Paesi la fattispecie della coazione secondo l'articolo 181 CP presuppone di valutare ogni atto singolarmente e non di leggere i fatti in modo complessivo, i singoli atti devono tuttavia essere apprezzati tenendo conto dell'*insieme delle circostanze*. Ha spiegato che quando l'autore importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, l'effetto è cumulativo. Una volta raggiunta una certa intensità, ogni atto, che di per sé non basterebbe a realizzare la fattispecie della coazione, può limitare la libertà di agire della vittima a tal punto da esplicitare un effetto coercitivo paragonabile a quello della violenza o della minaccia⁴⁴.

L'interpretazione che il Tribunale federale fa del mezzo di coazione «intralciare in altro modo la libertà d'agire» e in particolare il suo ragionamento in merito al *risultato della coazione* gli valgono però anche qualche critica. Infatti, il risultato della coazione è in linea di massima ascritto a *un* dato atto, ma nel caso dello *stalking* ciò non è possibile poiché quest'ultimo è caratterizzato dal compimento di un insieme di atti. Il Tribunale federale è perciò costretto a ricorrere a un *artificio*. Non risulta pertanto chiaro *a partire da quando* lo *stalking* di bassa intensità è da considerarsi coazione e

⁴⁰ Boll. Uff. 2022 S 499 segg.; 2022 N 2144

⁴¹ DTF 129 IV 262, confermata in DTF 141 IV 437 e nelle sentenze del Tribunale federale 6B_1428/2016 del 3.10.2017; 6B_160/2017 e 6B_161/2017 del 13.12.2017; 6B_568/2019 del 17.9.2019; 6B_559/2020 del 23.9.2020; 6B_727/2021 del 22.4.2022; 6B_191/2022 del 21.9.2022 e 6B_122/2021 del 5.12.2022.

⁴² DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2, con rinvio a Kinzig, pag. 1 segg.

⁴³ DTF 141 IV 437 consid. 3.2.2, con rinvio alle considerazioni del Consiglio degli Stati e del Consiglio federale, Boll. Uff. 2010 S 869 seg., e al parere del Consiglio federale relativo alla Mo. Fiala 08.3495 Stalking del 19.11.2008.

⁴⁴ DTF 141 IV 437 consid. 3.2, che conferma la DTF 129 IV 262 consid. 2.4 seg.

produce un risultato. In altre parole, la motivazione inerente al risultato, al nesso causale nonché alla distinzione tra tentativo e reato consumato risulta insufficiente, e quindi sottoposta in larga misura al potere discrezionale dell'autorità giudicante⁴⁵.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 Necessità di agire e obiettivi

Benché lo *stalking* non sia affatto un fenomeno nuovo, i recenti progressi tecnologici e la crescente importanza delle TIC gli conferiscono una *valenza nuova*⁴⁶. Ad oggi il Codice penale non contiene una disposizione che punisce espressamente i comportamenti che limitano la libertà delle vittime condizionandone le abitudini di vita e possono causare danni psichici, sociali ed economici⁴⁷. La Commissione ritiene che il diritto vigente è insufficiente per sanzionare questi comportamenti. La presente iniziativa di commissione intende *rafforzare gli strumenti di diritto penale e migliorare la tutela delle vittime rendendo esplicitamente punibile lo stalking*. A tal fine occorre adeguare il diritto penale e il diritto penale militare; quanto segue si applica quindi anche al Codice penale militare del 13 giugno 1927⁴⁸ (CPM).

3.2 La normativa proposta

3.2.1 Introduzione di una fattispecie specifica

Possibilità di attuazione dell'iniziativa di commissione

Il testo dell'iniziativa commissionale chiede di *completare entrambe le fattispecie della minaccia e della coazione*. La Commissione ritiene tuttavia che non sia opportuno punire lo stesso comportamento nel contesto di disposizioni diverse. Per di più la coazione di cui all'articolo 181 CP realizza la minaccia di cui all'articolo 180 CP⁴⁹: chiunque, usando grave minaccia, intende costringere una persona a fare, omettere o tollerare un atto, è punito ai sensi dell'articolo 181 CP⁵⁰. La nuova variante di reato relativa allo *stalking* dovrebbe seguire la stessa logica: la coazione attraverso lo *stalking* (anche il solo tentativo) includerebbe anche le minacce proferite nell'ambito di una situazione di *stalking*. Per questo motivo, la soluzione proposta dall'iniziativa non va attuata.

Ci sarebbe allora la possibilità di disciplinare la punibilità dello *stalking* nel quadro di una *delle due fattispecie*: o in quella della minaccia o in quella della coazione. La Commissione ha deciso di rinunciare anche a questa variante di attuazione, ritenendo che il completamento delle disposizioni penali vigenti creerebbe diversi problemi di delimitazione all'interno delle fattispecie. Anche sulla base di considerazioni politico-giuridiche, la Commissione ritiene invece opportuno prevedere la punibilità dello *stalking* in una *disposizione penale specifica*.

⁴⁵ Per maggiori ragguagli cfr. Gurt, n. marg. 151 segg.

⁴⁶ Zimmerlin, pag. 4 seg.

⁴⁷ Schwarzenegger / Gurt, pag. 4.

⁴⁸ RS 321.0

⁴⁹ DTF 99 IV 212 consid. 1b); Donatsch, pag. 438; Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 181 n. marg. 68.

⁵⁰ DTF 99 IV 212 consid. 1b); Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180 n. marg. 45 e 32.

Fattispecie penale specifica

La fattispecie penale a sé stante relativa allo stalking va intesa quale *disposizione speciale* rispetto agli articoli 180 o 181 CP (cfr. n. 3.2.2). Essa permette di adottare una *formulazione generale e astratta del comportamento considerato punibile dal diritto penale*, senza che debba essere incluso in una fattispecie esistente. Potrà così segnatamente essere sviluppata una giurisprudenza particolare concernente il risultato dell'atto in quanto presupposto per la realizzazione della fattispecie. L'introduzione di una fattispecie specifica avrebbe inoltre un *effetto altamente simbolico*.

Diritto estero

La descrizione del comportamento punibile e del suo risultato come condizione per la realizzazione della fattispecie pongono determinati problemi, nella misura in cui la definizione dello *stalking* si basa sulle *emozioni* che il comportamento in questione suscita nella vittima. È probabile che (come la sussunzione dello *stalking* sotto la fattispecie della coazione) *nella prassi* la disposizione comporti delle *difficoltà di applicazione*.

Lo dimostrano le esperienze fatte in *Germania*: al momento della sua entrata in vigore, nel 2007, il § 238 del Codice penale tedesco presupponeva come risultato una *grave alterazione delle abitudini di vita della vittima*. Tale condizione è stata criticata poiché faceva dipendere la punibilità dal grado di tolleranza alla frustrazione della vittima. Era per esempio giudicato inammissibile che la vittima fosse costretta a traslocare affinché il suo *stalker* potesse essere perseguito penalmente. Gli ostacoli alla punibilità erano considerati troppo elevati; d'altronde rispetto al gran numero di denunce sporte, solo pochi *stalker* erano stati chiamati a rispondere dei loro atti⁵¹. La norma in questione è pertanto stata rivista nel 2017. Da allora, basta che il comportamento sia *atto* ad alterare in modo importante le abitudini di vita di una persona, anche se quest'ultima non ha ceduto alle pressioni. Anche la fattispecie contemplata dal diritto austriaco (§ 107a del Codice penale austriaco) si fonda sull'idoneità a causare un'alterazione inammissibile del modo di vivere. Nonostante la revisione, la sussunzione poneva ancora delle difficoltà alle autorità tedesche preposte al perseguimento penale visto il carattere indeterminato degli elementi costitutivi di reato. La fattispecie è pertanto stata estesa nell'ambito di un'ulteriore revisione⁵². Secondo il tenore attuale della disposizione, in vigore dal 1° ottobre 2021, è sufficiente che l'alterazione delle abitudini di vita sia *non trascurabile*, e non più grave; inoltre, gli atti persecutori non devono più essere insistenti, ma soltanto *ripetuti*.

Riguardo alla prospettiva di rendere lo *stalking* espressamente punibile, la dottrina propende per il completamento delle fattispecie esistenti. Estendere la protezione alla

⁵¹ Kinzig, pagg. 1, 5 e 6 segg.; Kuhlen, pag. 94: le statistiche relative al vecchio diritto indicano che si è giunti a una condanna soltanto nell'1,9 % dei casi denunciati.

⁵² Progetto di legge del Governo federale tedesco, Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Strafgesetzbuches – effektivere Bekämpfung von Nachstellungen und bessere Erfassung des Cyberstalking del 24.3.2021, pag. 1; comunicato stampa del 24.3.2021, Bundesregierung beschließt Gesetzentwurf zur effektiveren Bekämpfung von Stalking, consultabile all'indirizzo www.bmj.de > Presse > Pressemitteilungen > Archiv Pressemitteilungen (stato: 28.2.2023). Il progetto prevedeva anche un complemento, volto a iscriverne nel codice penale il *cyberstalking*, corrispondente nel diritto svizzero al reato di usurpazione d'identità (nuovo art. 179^{decies} CP).

fase dell'*esposizione a pericolo*, come deciso dal legislatore tedesco e da quello austriaco, risulterebbe infatti eccessivo per il quadro giuridico svizzero, soprattutto per quei casi che riguardano un insieme di comportamenti che, presi singolarmente, sono considerati socialmente adeguati⁵³. Va anche precisato che secondo il diritto svizzero la punibilità è data già nel momento in cui vi è un *tentativo* di alterare le abitudini di vita della vittima. In Germania, invece, nel caso dei delitti il tentativo non è punibile (art. 23 cpv. 1 del Codice penale tedesco).

3.2.2 Codificazione della giurisprudenza del Tribunale federale

La variante proposta concerne principalmente i comportamenti *nel complesso* penalmente rilevanti ma le cui singole azioni costitutive sono considerate socialmente adeguate e non perseguibili sulla base delle disposizioni esistenti. Da questo punto di vista ciò corrisponde a una codificazione dell'*attuale giurisprudenza del Tribunale federale* sulla coazione attraverso lo *stalking* (cfr. n. 2.2.3). Difatti occorre innanzitutto dichiarare punibili le condotte che non rientrano in una delle fattispecie esistenti.

La norma penale sullo *stalking* andrà inserita tra i *crimini e delitti contro la libertà personale* (Titolo quarto del Libro secondo). Sarà dunque in una certa misura *protetta la libertà interiore*, che consente di garantire il libero sviluppo personale e il mantenimento dell'equilibrio psichico. L'offesa a questo bene giuridico risulta da un'erosione del sentimento di sicurezza e dalla limitazione della libertà di formarsi una volontà, di decidere e di metterla in atto⁵⁴.

La questione del *concorso* di reati va esaminata in questa prospettiva. La nuova norma penale sullo *stalking* prevarrebbe sulle fattispecie della minaccia e della coazione in quanto *lex specialis*. È tuttavia lecito supporre che nella maggior parte dei casi continueranno a essere applicabili le altre fattispecie realizzate attraverso i singoli atti di *stalking*. Secondo la dottrina il reato di coazione (e dunque anche il reato specifico di *stalking*) realizza eventuali *vie di fatto* commesse nello stesso contesto (art. 126 CP)⁵⁵. Potrebbero entrare in concorso con lo *stalking* anche *altre fattispecie di reato* (per es. art. 122 seg., 143^{bis}, 144, 144^{bis}, 173 segg., 186 e 198 CP, nonché nuovo art. 179^{decies} CP e art. 197a risp. 179^{undecies} D-CP). Conformemente alle regole applicabili, in questo caso il giudice condannerà l'autore alla pena prevista per il reato più grave, aumentandola (art. 49 cpv. 1 CP).

3.2.3 Ripercussioni su altre disposizioni

Gli articoli 55a CP e 46b CPM consentono di chiedere la *sospensione* del procedimento penale nel caso di alcuni reati commessi ai danni *del coniuge, del partner registrato o del partner convivente eterosessuale o omosessuale*, se ciò appare idoneo a

⁵³ Schwarzenegger/Gurt, pag. 28; una fattispecie concepita sul modello tedesco (che elenca diversi comportamenti tipici dello *stalking*) porterebbe a sovrapposizioni con fattispecie esistenti nonché a casi di concorso di norme: Schwarzenegger / Gurt, pag. 28; Gurt, n. marg. 457.

⁵⁴ Per quanto riguarda le fattispecie della minaccia e della coazione, cfr. Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180, n. marg. 5 e art. 181, n. marg. 7.

⁵⁵ Gli art. 122, 123, 125 e 126 CP prevalgono sull'art. 181 CP quando la coazione costituisce unicamente un fenomeno concomitante alla lesione o alla via di fatto, per es. se l'autore immobilizza la vittima per picchiarla; Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 181, n. marg. 69 con rinvio a Donatsch, pag. 438 e alla DTF **104** IV 170 consid. 2.

stabilizzare o migliorare la situazione della vittima. Allo scadere del termine di sospensione di sei mesi il procedimento può essere *abbandonato* se la situazione della vittima si è stabilizzata o è migliorata. La possibilità di sospendere e abbandonare il procedimento è prevista sia per la minaccia (art. 180 cpv. 2 CP) che per la coazione (art. 181 CP). Nel 30–50 per cento dei casi lo *stalking* è opera di un ex partner⁵⁶. L'elenco dei reati di cui agli articoli 55a capoverso 1 CP e 46b capoverso 1 CPM va pertanto completato in modo da includere anche la nuova fattispecie penale.

Con l'introduzione di una norma penale specifica, sarebbe possibile disporre la *sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni* secondo l'articolo 269 CPP. L'elenco dei reati di cui al capoverso 2, ovvero i reati il cui perseguimento giustifica di disporre questo tipo di sorveglianza, rinvia infatti agli articoli 180–185^{bis} CP. Nel quadro della modifica del CPP del 17 giugno 2022⁵⁷ tale elenco è stato completato in modo puntuale. Nella stessa occasione è stato modificato anche l'articolo 70 capoverso 2 della procedura penale militare del 23 marzo 1979⁵⁸ (PPM)⁵⁹ per ripristinare il parallelismo tra i cataloghi del CPP e della PPM⁶⁰. Dopo l'entrata in vigore delle disposizioni riviste, prevista per il 1° gennaio 2024⁶¹, sarà possibile disporre la sorveglianza anche per perseguire i reati di minaccia e di coazione secondo gli articoli 149 capoverso 1 e 150 capoverso 1 CPM. L'introduzione nell'articolo 150a PP-CPM di una norma penale a sé stante relativa allo *stalking* renderà necessario completare *l'elenco di cui al nuovo articolo 70 capoverso 2 PPM*.

L'aggiunta in *altri elenchi di reati*, segnatamente nel catalogo dei reati che comportano l'*espulsione obbligatoria* (art. 66a cpv. 1 lett. g CP; art. 49a cpv. 1 lett. e CPM) non è necessaria. Trattandosi di un delitto, si potrebbe invece immaginare di ordinare un'*espulsione non obbligatoria* (art. 66a^{bis} CP, art. 49a^{bis} CPM).

3.3 Distinzione tra *stalking* e *mobbing*

L'iniziativa parlamentare Suter 20.445 «Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale» è attualmente pendente. Il termine *mobbing* designa un insieme di atti intimidatori, intrusivi e umilianti, commessi (nel mondo reale o mediante l'utilizzo delle TIC) intenzionalmente e ripetutamente per un lungo periodo di tempo, che portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o denigrato⁶². Il 19 ottobre 2022 il Consiglio federale ha adottato un rapporto in adempimento del postulato 21.3969 Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il cyberbullismo, depositato dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale il 25 giugno 2021.

Il comportamento in questione solleva difficili questioni di delimitazione rispetto allo *stalking*. Anche il *mobbing* può generare paura nella vittima e incidere sul suo senti-

⁵⁶ Rapporto in adempimento del postulato 14.4204, pag. 10 seg.; il rapporto è del 2017.

⁵⁷ FF 2022 1560

⁵⁸ RS 322.1

⁵⁹ FF 2022 1560 pag. 23 seg.

⁶⁰ FF 2019 5523, in particolare 5602 e FF 2022 1560 pag. 21. Riguardo alla modifica dell'art. 269 cpv. 2 CPP, cfr. FF 2019 5523, in particolare 5579–5580 e FF 2022 1560 pag. 23.

⁶¹ www.bj.admin.ch > Sicurezza > Progetti di legislazione in corso > Modifica CPP (stato: 28.2.2023).

⁶² Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pagg. 10 e 51.

mento di sicurezza, ma generalmente l'autore agisce per sminuire, umiliare ed escludere la vittima⁶³. Sono quindi i motivi a distinguerlo dallo *stalking*, il quale è invece spesso dettato dalla ricerca di una relazione e di vicinanza con la vittima⁶⁴. Per quanto riguarda lo *stalking* mosso dalla vendetta, però, la motivazione è molto più vicina a quella all'origine del *mobbing*: in entrambi i casi ciò che motiva l'autore è il bisogno di esercitare un certo potere sulla vittima⁶⁵.

3.4 Proposte di soluzione per l'applicazione del diritto al cyberstalking

Come si evince dalla sua motivazione, l'iniziativa commissionale mira anche a sviluppare *approcci risolutivi quanto all'applicazione del diritto nel caso del cyberstalking*.

3.4.1 Descrizione della problematica

Il *perseguitamento penale* di reati commessi mediante l'utilizzo delle TIC pone particolari difficoltà. Spesso l'autore agisce attraverso piattaforme che *non hanno sede in Svizzera* e che *conservano i loro dati all'estero*⁶⁶. Le autorità preposte al perseguitamento penale hanno tuttavia bisogno di questi dati *come mezzo di prova*. Se poi l'autore è *anonimo*, risulta compromessa già la prima fase d'indagine, che prevede di identificare il presunto autore del reato ed è anche la più decisiva.

In questo caso le autorità svizzere di perseguitamento penale non possono richiedere direttamente la consegna o il sequestro dei dati invocando i *principi del diritto internazionale*, in particolare quello della *sovranità degli Stati*. Il *principio di territorialità* implica che in linea di massima le autorità svizzere possono assumere unicamente i mezzi di prova che si trovano *sul territorio nazionale* (art. 1 e 54 CPP in combinato disposto con l'art. 1 cpv. 1 lett. b dell'assistenza in materia penale del 20 marzo 1981⁶⁷ [AIMP] e l'art. 3 CP). Nell'ambito di una perquisizione domiciliare, per esempio, è possibile richiedere la consegna dei dati (art. 265, ma anche 246 CPP), perquisire i sistemi informatici di privati (art. 246 CPP) oppure sequestrare dati o supporti di dati (art. 263 segg. CPP). Questi provvedimenti coercitivi possono tuttavia essere disposti solo nei confronti del *detentore dei dati*, ovvero chi ne detiene il controllo; in caso contrario non sussiste l'obbligo di collaborare al procedimento. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, le filiali svizzere di Google o Facebook (Meta) non rientrano in questa definizione poiché si limitano a commercializzare servizi senza tuttavia assicurarne la gestione⁶⁸. Sempre secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, chi usufruisce di un servizio offerto da un'azienda estera tramite un accesso

⁶³ Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 11.

⁶⁴ Gurt, n. marg. 72, che sottolinea come lo *stalking* sia quasi sempre imputabile a una sola persona, mentre il *mobbing* è solitamente opera di più persone che si uniscono per prendere di mira lo stesso individuo. Cfr. in proposito anche il rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 31 seg.

⁶⁵ Gurt, n. marg. 72; Hilt et al., pagg. 24 e 28; Marcum / Higgins / Ricketts, pag. 49.

⁶⁶ Le piattaforme più utilizzate in Svizzera hanno per la maggior parte sede all'estero: cfr. rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 35 seg.

⁶⁷ RS 351.1

⁶⁸ DTF 143 IV 21 consid. 3.3 e 3.4; sentenza del Tribunale federale 1B_142/2016 del 16.11.2016 consid. 3.

Internet in Svizzera non agisce «all'estero»; le autorità di perseguimento penale possono dunque accedere ai dati disponibili attraverso il conto utente e utilizzarli, sempre che i dati di accesso siano stati ottenuti in una forma autorizzata dal diritto processuale⁶⁹.

Qualora non fosse possibile raccogliere direttamente i dati in Svizzera, le autorità di perseguimento penale devono affidarsi all'*assistenza giudiziaria internazionale in materia penale*. Si tratta di una procedura *lunga e gravosa* che può portare allo scadere dei termini legali e in alcuni casi anche all'abbandono del procedimento penale⁷⁰. Inoltre, spesso l'assistenza giudiziaria non viene accordata, in particolare quando il *requisito della doppia punibilità* non è soddisfatto. A tale proposito l'introduzione di una disposizione specifica sullo *stalking* potrebbe offrire il vantaggio di facilitare la dimostrazione della doppia punibilità davanti alle autorità penali straniere. Le basi legali per l'assistenza giudiziaria si trovano generalmente nel diritto internazionale (trattati multilaterali o bilaterali) o nel diritto amministrativo. La procedura è retta dall'AIMP.

La *Convenzione del Consiglio d'Europa* del 23 novembre 2001⁷¹ sulla *cibercriminalità* (CCC), a cui ha aderito anche il nostro Paese, è il più importante accordo internazionale nel campo della criminalità informatica. Il *Secondo Protocollo aggiuntivo* alla CCC del 12 maggio 2022⁷², che la Svizzera per il momento non ha firmato, intende rafforzare la cooperazione internazionale nonché agevolare e velocizzare lo scambio di informazioni e prove elettroniche. Ciò dimostra come a livello internazionale ci si stia prodigando per fare in modo che la cooperazione transfrontaliera possa rispondere alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico e dai mutamenti di ordine sociale e quindi migliorare l'efficienza del perseguimento penale.

3.4.2 Il caso particolare del *cyberstalking*

L'applicazione del diritto risulta particolarmente problematica laddove non si conosce l'identità dell'autore. Nei casi di *stalking* ciò è molto raro: *il più delle volte la vittima conosce il suo stalker*. Nel 30–50 per cento dei casi lo *stalking* è opera di un ex partner; può però nascere anche in un contesto lavorativo o familiare, nei rapporti di vicinato o tra conoscenti occasionali⁷³.

Per questo motivo, per quanto riguarda i casi di *cyberstalking* la problematica dell'applicazione del diritto *non è così accentuata* come lo può essere in altri ambiti. Tuttavia, anche quando la vittima sa chi è lo *stalker*, possono sorgere delle *difficoltà per quanto attiene all'assicurazione delle prove*. Nel caso delle condotte tipiche del *cyberstalking* è in una certa misura possibile ovviare a queste difficoltà, per esempio

⁶⁹ DTF **143** IV 270 consid. 6 e 7; la dottrina è però critica nei confronti di questo approccio, cfr. Graf, n. marg. 21 segg.; più in generale cfr. Aepli, pag. 130 seg.

⁷⁰ Per es. il termine per la conservazione e l'utilizzo degli indirizzi IP, che costituiscono dei metadati ai sensi dell'art. 273 cpv. 3 CPP; in proposito cfr. anche DTF **139** IV 98 (complesso dei fatti relativi alla sentenza del Tribunale federale 1B_481/2012 del 22.1.2013 consid. 2 e 3).

⁷¹ RS **0.311.43**

⁷² Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla CCC sulla cooperazione rafforzata e la divulgazione delle prove elettroniche del 12.5.2022 è finora stato firmato da una trentina di Stati; entra in vigore tre mesi dopo la ratifica da parte di almeno cinque Stati membri. Il Protocollo aggiuntivo è consultabile all'indirizzo Internet: www.coe.int > Explore > Ufficio Trattati > lista completa > STCE no. 224 (stato: 28.2.2023).

⁷³ Rapporto in adempimento del postulato 14.4204, pag. 10 seg.

effettuando schermate di e-mail o altri messaggi. Il carattere reiterato degli atti è del resto di norma più facilmente dimostrabile rispetto alle azioni perpetrate nel mondo reale, come per esempio gli appostamenti.

3.4.3 Proposte di soluzione

L'entrata in vigore, il 1° settembre 2023, della *LPD rivista*⁷⁴, dovrebbe attenuare questi problemi. I titolari privati del trattamento di dati saranno in futuro tenuti a designare un rappresentante in Svizzera, se trattano dati personali concernenti persone in Svizzera e se il trattamento è legato a un'offerta di prestazioni o finalizzato a porre sotto osservazione il comportamento di dette persone, se il trattamento è periodico e su grande scala e se esso comporta un rischio elevato per la personalità delle persone interessate (nuovo art. 14 seg. LPD). Ciò dovrebbe in particolare applicarsi alle grandi piattaforme digitali e alle reti sociali. Il rappresentante funge da interlocutore per l'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza nonché per le persone interessate in Svizzera (nuovo art. 14 cpv. 2 LPD). Attraverso questa normativa si intende facilitare i contatti con i gestori di piattaforme digitali e quindi permettere alle persone interessate di far valere con maggiore efficacia i propri diritti, e per esempio ottenere la rimozione di contenuti infamanti; di per sé essa non conferisce tuttavia un diritto alla cancellazione applicabile anche a livello internazionale.

Il nuovo disciplinamento coincide con quanto chiesto dalla *mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l'applicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piattaforme commerciali in rete*, del 15 marzo 2018, e dalla *mozione 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all'estero*, depositata il 23 marzo 2018 dalla *Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati*. Il Consiglio federale ha proposto di accogliere entrambe le mozioni e il Parlamento le ha adottate. Nel corso dei dibattiti sulla mozione 18.3306 il Consiglio federale aveva del resto auspicato la ricerca di soluzioni realizzabili ed efficaci contemporaneamente nel quadro della mozione 18.3379⁷⁵. Quest'ultima vuole introdurre l'obbligo generale per le aziende di servizi Internet di avere un recapito. Si tratta segnatamente di creare una base legale secondo la quale le reti sociali devono disporre di una rappresentanza o di un recapito in Svizzera, allo scopo di facilitare la comunicazione con autorità e consumatori. Se un'impresa straniera dovesse rifiutarsi di designare un rappresentante in Svizzera, l'adempimento di quest'obbligo non può però essere imposto.

Le *misure nazionali* volte a rafforzare l'applicazione del diritto hanno visibilmente un'*efficacia limitata*. È dunque preferibile migliorare le possibilità legate all'assunzione transfrontaliera di prove *sul piano internazionale*, nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali. Di conseguenza, è importante che la Svizzera segua gli sforzi internazionali compiuti in tal senso in una prospettiva nazionale e, nella misura del possibile, vi prenda parte.

⁷⁴ RU 2022 491 pag. 31

⁷⁵ Boll. Uff. 2018 N 1400

4 Commento ai singoli articoli

4.1 Codice penale

4.1.1 Articolo 55a capoverso 1, frase introduttiva

Dato che lo *stalking* è spesso legato alla *fine di una relazione di coppia*, la fattispecie penale specifica dev'essere iscritta nel catalogo dei reati di cui all'articolo 55a capoverso 1 CP. In questo modo un procedimento per *stalking* aperto durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o la convivenza con un partner eterosessuale od omosessuale, oppure nell'anno successivo al divorzio, allo scioglimento dell'unione domestica registrata o alla separazione può, su richiesta della vittima, *essere sospeso* se ciò appare idoneo a stabilizzare o migliorare la situazione della vittima, nonché *abbandonato* al termine di un periodo di sei mesi.

4.1.2 Articolo 181b

Collocazione e titolo marginale

Considerati gli elementi di similitudine con il reato di coazione, si propone di introdurre la nuova fattispecie in un nuovo *articolo 181b CP*, con il titolo marginale «Atti persecutori».

Descrizione del comportamento punibile

Nel *diritto italiano* (art. 612 bis del Codice penale italiano) figura l'espressione «atti persecutori», utilizzata anche all'*articolo 34 della Convenzione di Istanbul* (in tedesco: *Nachstellung*; in francese: *harcèlement*). Nell'ordinamento svizzero troviamo il termine «insidie» (art. 28b CC). Il Tribunale federale parla dello *stalking* come di un comportamento molesto e minaccioso⁷⁶. Anche la definizione di cui all'articolo 34 della Convenzione di Istanbul rimarca il carattere minaccioso di tale condotta.

Data l'*eterogeneità dei possibili atti di stalking*, risulta complesso formulare una descrizione del reato. Il termine «*atti persecutori*» ha il vantaggio di essere il *più generale* e di rappresentare l'equivalente italiano dell'anglicismo *stalking*. D'altro canto però proprio una definizione ampia rischia maggiormente di entrare in conflitto con il *principio di determinatezza* (art. 1 CP; *nulla poena sine lege certa*), secondo cui la legge deve essere formulata in modo tale da orientare il comportamento del destinatario della norma e da permettergli di riconoscere le conseguenze di un determinato comportamento. L'iniziativa commissionale sceglie di menzionare alcuni atti persecutori. La triade *sequire, molestare o minacciare* sintetizza così le condotte tipiche dello *stalking*. A tal proposito non è rilevante che l'autore agisca *nel modo reale* o *con l'utilizzo delle TIC*.

- Per *sequire* s'intende il seguire a piedi o in auto. Secondo un'interpretazione più ampia, anche l'appostarsi (aspettare qualcuno per strada o in un luogo che frequenta abitualmente) nonché l'andare a trovare la vittima a casa, sul posto di lavoro o altrove può rientrare nel concetto di *sequire*. L'osservare e lo spiare sono ulteriori azioni che possono essere assimilate al *sequire* in senso lato.

⁷⁶ Cfr. per es. DTF **141** IV 437 consid. 3.2.2.

- Per *molestare* s'intende l'inviare regali o il ricercare, sempre in modo indesiderato, il contatto tramite telefonate, lettere, e-mail, messaggi o media sociali. Le molestie non devono per forza avere una connotazione sessuale (art. 198 CP).
- Per *minacciare* s'intendono quei comportamenti che incutono timore nella vittima e suscitano in lei la preoccupazione di subire un danno: le intimidazioni, le vie di fatto, ma anche l'introdursi nell'abitazione della vittima, i danni alla proprietà, la violenza su animali domestici. Nella maggior parte dei casi si tratta di una ricerca di vendetta.

Mentre il concetto del *seguire* si riferisce al comportamento dell'autore, i termini *molestare* e *minacciare* considerano la prospettiva della vittima⁷⁷. Come per la «grave minaccia» e la «minaccia di grave danno» di cui agli articoli 180 capoverso 1 e 181 CP, anche in questo caso occorre procedere a un'*oggettivazione*, e quindi verificare se una persona ragionevole posta nella stessa situazione avrebbe reagito nello stesso modo⁷⁸.

Per esprimere la *ripetizione di singoli atti* Vanoli sceglie di utilizzare l'aggettivo *andauernd* (continuo)⁷⁹, Schwarzenegger / Gurt optano per *mehrmalig* (reiterato)⁸⁰ e Gurt anche per *beharrlich* (insistente)⁸¹. Come nel § 107a del Codice penale austriaco, al § 238 del Codice penale tedesco figurava inizialmente il termine *beharrlich*, poi sostituito con *wiederholt* (ripetuto) a causa dei problemi di sussunzione che poneva a livello pratico il carattere indeterminato di questo elemento di reato (cfr. n. 3.2.1).

Diverse *fattispecie vigenti del CP* prevedono una pluralità di azioni. Il concetto della ripetizione figura per esempio nelle disposizioni che puniscono l'estorsione (reato qualificato in caso di commissione ripetuta, art. 156 n. 2 CP), il furto e la rapina (reato qualificato in caso di commissione in banda: associazione ad una banda intesa a commettere furti o rapine, art. 139 n. 3 secondo comma e art. 140 n. 3 secondo comma CP). La dottrina maggioritaria ritiene che due episodi siano sufficienti per realizzare il reato di estorsione, la necessaria gravità dei fatti va in effetti misurata anche alla luce di altre circostanze⁸². Le vie di fatto sono perseguite d'ufficio se vengono commesse *reiteratamente* contro persone delle quali l'autore aveva la custodia o doveva aver cura oppure all'interno di una relazione di coppia (art. 126 cpv. 2 CP). Il messaggio cita l'esempio di chi ha subito, in modo sistematico, parecchie percosse, fosse anche solo nell'arco di qualche ora o di qualche giorno⁸³. In questo caso, quindi, secondo la maggioranza degli autori due episodi indipendenti non bastano per realizzare il reato, bensì occorre essere in presenza di una ripetizione multipla⁸⁴.

⁷⁷ Gurt, n. marg. 479.

⁷⁸ Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180, n. marg. 19 e art. 181, n. marg. 34.

⁷⁹ Vanoli, n. marg. 361 segg.

⁸⁰ Schwarzenegger / Gurt, pag. 27; cfr. anche Gurt, n. marg. 478 (proposta I)

⁸¹ Gurt, n. marg. 483 (proposta II)

⁸² Weissenberger, BSK II StGB, art. 156, n. marg. 40; Dupuis et al., art. 156, n. marg. 32; di un altro parere Trechsel / Cramer, PK StGB, art. 156, n. marg. 14.

⁸³ FF 1985 II 901 n. 213.5.

⁸⁴ Considerano sufficiente il verificarsi di due episodi distinti: Trechsel / Geth, PK StGB, art. 126, n. marg. 8; sono invece dell'avviso che occorra una ripetizione multipla: Donatsch, pag. 63; Stratenwerth / Bommer, § 3 n. marg. 58; Roth / Keshelava, BSK I StGB, art. 126, n. marg. 9; cfr. anche la sentenza del Tribunale federale 6S.273/2004 consid. 2 del 24.9.2004.

In una decisione di principio concernente lo *stalking* il Tribunale federale fa dipendere la realizzazione del reato di coazione dal verificarsi di una *moltitudine* di molestie *protrattesi nel tempo*⁸⁵. Due atti distinti non sarebbero dunque sufficienti a realizzare l'infrazione; ci vogliono al contrario degli atti ripetuti per un certo periodo di tempo, a dimostrazione anche dell'*accanimento* del loro autore⁸⁶. Per questo motivo, il termine «*insistentemente*» sembra essere il più appropriato per esprimere quest'esigenza.

Trattandosi di atti ripetuti che spesso, presi singolarmente, sono socialmente adeguati e diventano penalmente rilevanti solo se considerati nel loro insieme, il reato di *stalking* deve essere formulato come un'*unità giuridica di azioni*. Nello specifico, il comportamento definito dalla norma presuppone, per definizione, di fatto o tipicamente, la commissione di più atti distinti⁸⁷ che, nel complesso, costituisce *un* reato. La commissione di una pena per commissione ripetuta dell'atto ai sensi dell'attuale giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla coazione attraverso lo *stalking* e l'aumento di pena previsto dalle disposizioni sul concorso di reati (art. 49 cpv. 1 CP) sarebbero quindi esclusi. Questa giurisprudenza è del resto stata criticata proprio perché la punibilità del comportamento in questione è data unicamente dalla somma delle azioni e non dal loro carattere ripetuto⁸⁸.

Risultato

La commissione dell'atto deve tradursi in un *risultato*: l'autore mira a indurre la vittima a fare, omettere o tollerare qualcosa. In altre parole, il comportamento della vittima dev'essere stato almeno in parte condizionato dalla volontà dell'autore. Ciò significa che nel caso dello *stalking* l'atto commesso non è mai fine a se stesso⁸⁹ ma si risolve in una certa limitazione della libertà di agire. Tra gli elementi insiti nello *stalking* troviamo anche il condizionamento delle abitudini di vita della vittima, l'instaurarsi di un clima di "terrore psicologico" e il conseguente sentimento di insicurezza. Tutto ciò è accuratamente descritto dalla fattispecie contemplata dal Codice penale italiano (cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura, ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria, costringere ad alterare le proprie abitudini di vita). L'utilizzo nel diritto tedesco e austriaco del termine *beeinträchtigen* (pregiudicare) in relazione alle abitudini di vita potrebbe portare, nel caso degli *stalker* alla ricerca di una relazione affettiva, a una lacuna in materia di responsabilità penale: pur incidendo sulla libertà della vittima, non è detto che essi abbiano l'intenzione di arrecare danno al modo di vivere di quest'ultima. Per questo motivo, si propone di descrivere il risultato come una *limitazione del libero modo di vivere*. Non si tratta tuttavia di fondarsi sullo stato emotivo della vittima, bensì di procedere a un'oggettivazione e quindi di verificare se una persona ragionevole posta nella stessa situazione avrebbe reagito nello stesso modo. Laddove il risultato non si produca, potrebbe trattarsi di un tentativo (art. 22 CP).

⁸⁵ DTF **141** IV 437 consid. 3.2 che conferma la DTF **129** IV 262 consid. 2.4 seg. Nell'ottica della definizione dello *stalking*, il Tribunale federale sostiene tuttavia che il comportamento in questione deve manifestarsi almeno due volte: DTF **129** IV 216 consid. 2.3.

⁸⁶ Dello stesso parere anche Gurt, n. marg. 473.

⁸⁷ DTF **132** IV 49 consid. 3.1.1.3; **131** IV 83 consid. 2.4.5; sentenza del Tribunale federale 6B_646/2018 del 2.11.2018 consid. 4.3.

⁸⁸ Più in generale cfr. Gurt, n. marg. 475 e 156.

⁸⁹ Schwarzenegger / Gurt, pag. 27 seg.

Si è in presenza di una limitazione del libero modo di vivere ad esempio quando la vittima inizia a evitare determinati luoghi o a modificare le proprie abitudini quotidiane al fine di eludere possibili incontri con l'autore. Oppure la vittima può per esempio essere spinta ad accettare una discussione volta a riallacciare la relazione, a tollerare approcci o insulti oppure a rinunciare a conoscere nuove persone⁹⁰. In questi casi la prassi potrà ispirarsi alla giurisprudenza del Tribunale federale relativa alla coazione.

Fattispecie soggettiva

Per quanto concerne la fattispecie soggettiva, si applicano le disposizioni generali: l'autore deve compiere l'atto *consapevolmente e volontariamente*, benché il dolo eventuale sia sufficiente (art. 12 cpv. 1 e 2 CP). L'autore deve anche volere che il risultato si produca, e quindi perlomeno accettare il rischio di limitare il libero modo di vivere della vittima.

Poiché presuppone di commettere una pluralità di atti in modo insistente, il reato di atti persecutori costituisce un'*unità giuridica di azioni*. Diversamente dall'unità naturale d'azioni (per es. un pestaggio) non è necessario che gli atti si ricolleghino a un unico atto di volontà⁹¹. L'autore può dunque commettere ciascun atto sulla base di una nuova decisione, purché in complesso gli atti si scrivano nel quadro di un'*intenzione generale* di produrre il risultato richiesto dalla fattispecie⁹².

Illiceità

Secondo la giurisprudenza costante del Tribunale federale, la *coazione* è un reato a fattispecie aperta: l'illiceità non deriva dalla sua realizzazione, bensì richiede una motivazione particolare. L'aggressione da parte dell'autore deve infatti limitare in modo inammissibile la libertà della vittima, ossia il bene giuridico protetto dalla norma⁹³. Secondo l'Alta Corte la coazione è illecita laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure un mezzo coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi. Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui configura una coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intalcio, dai mezzi utilizzati e dagli scopi perseguiti⁹⁴.

Sarà compito della giurisprudenza valutare se *sottoporre l'illiceità della nuova disposizione penale a una motivazione particolare*, trattandosi di una somma di azioni spesso considerate socialmente adeguate. Anche in questo caso deve nell'insieme verificarsi una limitazione inammissibile della libertà della vittima.

⁹⁰ Cfr. Gurt, n. marg. 474.

⁹¹ Riguardo alla differenza con l'unità naturale d'azioni, cfr. Gurt, n. marg. 158.

⁹² Nel caso della rapina, ugualmente concepita come unità giuridica d'azioni, l'intenzione deve riferirsi sia all'atto di coazione che al furto reso possibile da questo atto. Cfr. Donatsch, pag. 173.

⁹³ Delnon / Rüdy, BSK II, art. 181 n. marg. 56.

⁹⁴ DTF 129 IV 262 consid. 2.1 con rinvii.

4.2 Codice penale militare e procedura penale militare

Oltre a modificare il Codice penale, è necessario *modificare di conseguenza anche il Codice penale militare*. È infatti possibile che lo *stalking* sia opera di persone sottoposte al diritto penale militare. Un militare in servizio può per esempio compiere atti persecutori contro un'altra persona, rendersi colpevole di *cyberstalking* o minacciare la sua partner durante la libera uscita.

La principale difficoltà risiede nel fatto che lo *stalking* presuppone una ripetizione di atti. È quindi immaginabile che *alcuni atti siano commessi al di fuori del servizio militare, durante le ordinarie attività civili, e altri durante il servizio militare*. L'articolo 221 CPM contempla i casi in cui l'accusa riguarda più reati spettanti gli uni alla giurisdizione militare e gli altri a quella ordinaria. La disposizione non è tuttavia applicabile allo *stalking*, giacché esso costituisce *un unico* reato per natura caratterizzato da più atti singoli.

Si propone di introdurre in un nuovo articolo 150a CPM una norma penale specifica applicabile agli atti persecutori. Il contenuto della disposizione corrisponde a quello proposto nel CP; si rinvia pertanto ai relativi commenti (n. 4.1). La nuova norma dev'essere aggiunta al catalogo dei reati per i quali è possibile chiedere la sospensione del procedimento quando l'illecito è commesso durante il matrimonio, l'unione domestica registrata o la convivenza con un partner eterosessuale o omosessuale (art. 46b cpv. 1 CPM). È altresì necessario completare il catalogo dei reati per il cui perseguimento può essere disposta una sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni. La disposizione pertinente è stata rivista nell'ambito della modifica del CPP del 17 giugno 2022⁹⁵. L'articolo 150a PP-CPM deve pertanto essere incluso nel nuovo articolo 70 capoverso 2 PPM (cfr. n. 3.2.3).

5 Varianti esaminate e respinte

5.1 Integrazione nella fattispecie della minaccia

La Commissione ha scartato la possibilità di proporre l'integrazione dello *stalking* nella fattispecie della minaccia (art. 180 cpv. 1 CP, risp. 149 cpv. 1 CPM). Il *vantaggio* di questa variante è quello di mantenere una *definizione* della fattispecie legale molto simile a quella in vigore a livello internazionale: ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione di Istanbul (cfr. n. 2.1) lo *stalking* non deve essere solo percepito come molesto, ma anche incutere timore⁹⁶. Questa definizione corrisponde al reato di minaccia, che presuppone di incutere spavento o timore a una persona.

Lo *svantaggio* di questa variante risiede nel fatto che l'accento è posto sulla *reazione emotiva della vittima*⁹⁷. Se l'autore agisce con l'intento di limitare la libertà di agire della vittima, non si è più in presenza di una minaccia bensì di una (*tentata*) *coazione*. Da questa variante potrebbero quindi scaturire *lacune in materia di responsabilità penale*: per quanto la vittima provi spesso un sentimento di *paura*, *non è per forza*

⁹⁵ FF 2022 1560 pag. 23 seg.

⁹⁶ Vanoli, pag. 318, che si riferisce alla definizione contenuta nel codice penale della California.

⁹⁷ Schwarzenegger / Gurt, pag. 28.

*quello l'intento dell'autore*⁹⁸. Si pensi ad esempio allo *stalker bisognoso d'affetto*: per raggiungere il suo obiettivo è del tutto possibile che voglia infondere paura alla vittima o metterla sotto pressione, ma può anche darsi che non ne abbia affatto l'intenzione.

5.2 Integrazione nella fattispecie della coazione

La Commissione ha pure scartato la possibilità di proporre la punibilità dello *stalking* mediante il completamento della fattispecie della coazione (art. 181 CP, risp. 150 cpv. 1 CPM).

Questa variante rende maggiormente conto dell'*elemento colposo* dello *stalking*: il comportamento molesto deve aver avuto come conseguenza una limitazione della libertà di agire. A causa dello *stalking* la vittima è stata *costretta a fare, omettere o tollerare un atto*⁹⁹. Questa variante presenta inoltre il vantaggio considerevole di riprendere l'ormai ricca *giurisprudenza del Tribunale federale* sulla coazione attraverso lo *stalking* (cfr. n. 2.2.3).

Come nella variante relativa all'integrazione nella fattispecie della minaccia, anche nell'opzione del completamento della norma sulla coazione potrebbero tuttavia sorgere *problemi di delimitazione tra fattispecie*. Modalità classiche di queste fattispecie sono la «grave minaccia» (art. 180 cpv. 1 CP) e la «minaccia di grave danno» (art. 181 CP). Anche in un contesto di *stalking* l'autore può minacciare la vittima, e ciò può creare problemi pratici in termini di delimitazione tra le diverse fattispecie.

6 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni finanziarie o sull'effettivo del personale.

7 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

Nel contesto dello *stalking* sono determinanti per la Svizzera in particolare le disposizioni della *Convenzione di Istanbul*. In virtù del suo articolo 34 le Parti contraenti devono perseguire penalmente lo *stalking*. Il diritto penale svizzero vigente soddisfa già questo requisito poiché gli atti di *stalking*, sia singolarmente che nel loro insieme, sono passibili di sanzione penale. Il diritto civile contempla dal canto suo delle misure di protezione contro lo *stalking* che vanno al di là delle esigenze poste della Convenzione¹⁰⁰.

Le modifiche proposte nell'ambito del presente progetto preliminare sono comunque conformi agli interventi richiesti dalla Convenzione di Istanbul per quanto riguarda la punibilità dello *stalking* nella sua globalità.

⁹⁸ Gurt, n. marg. 473.

⁹⁹ DTF 129 IV 216 consid. 2.7.

¹⁰⁰ FF 2017 143 n. 2.5.6.

8 Basi giuridiche

8.1 Costituzionalità e legalità

Il progetto si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹⁰¹, che affida alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

8.2 Delega di competenze legislative

Il progetto preliminare non prevede deleghe di competenze legislative.

8.3 Forma dell'atto

Il presente progetto preliminare comporta la modifica di leggi federali.

¹⁰¹ RS 101

Bibliografia

Aeppli Michael, Die strafprozessuale Sicherstellung von elektronisch gespeicherten Daten, unter besonderer Berücksichtigung der Beweismittelbeschlagnahme am Beispiel des Kantons Zürich, tesi Zurigo 2004

Delnon Vera / Rüdy Bernhard, in: Niggli Marcel Alexander / Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4^a ed., Basilea 2019, ad art. 180 CP (cit. Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 180)

Delnon Vera / Rüdy Bernhard, in: Niggli Marcel Alexander / Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4^a ed., Basilea 2019, ad art. 181 CP (cit. Delnon / Rüdy, BSK II StGB, art. 181)

Donatsch Andreas, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 11^a ed., Zurigo / Basilea / Ginevra 2018

Dupuis Michel et al. (a c. di), Petit commentaire Code pénal, 2^a ed., Basilea 2017

Egger Theres / Jäggi Jolanda / Guggenbühl Tanja, Massnahmen zur Bekämpfung von Stalking: Übersicht zu national und international bestehenden Praxismodellen, rapporto di ricerca, Berna 2017

Graf Damian K., Strafverfolgung 2.0: Direkter Zugriff der Strafbehörden auf im Ausland gespeicherte Daten?, Jusletter del 21 settembre 2017, pag. 21 segg.

Gurt Aurelia, Stalking, Eine Analyse der gegenwärtigen Gesetzeslage und die Frage nach einem Revisionsbedarf im Schweizer Recht, tesi Zurigo / Basilea / Ginevra 2020

Hilt Franz et al., Was tun bei (Cyber)Mobbing?, Systematische Intervention und Prävention in der Schule, 4^a ed., Ludwigshafen/Heidelberg 2021

Kinzig Jörg, Die Strafbarkeit von Stalking in Deutschland – Vorbild für die Schweiz?, recht 1/2011, pag. 1 segg.

Kuhlen Lothar, Stalking als kriminalpolitisches Problem, ZIS 3/2018, pag. 89 segg.

Marcum Catherine D. / Higgins George E. / Ricketts Melissa L., Juveniles and Cyber Stalking in the United States: An Analysis of Theoretical Predictors of Patterns of Online Perpetration, IJCC 8/2014, pag. 47 segg.

Ramel Raffael / Vogelsang André, in: Niggli Marcel Alexander / Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4^a ed., Basilea 2019, ad art. 179^{septies} CP

Roth Andreas / Keshelava Tornike, in: Niggli Marcel Alexander/Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar, Strafrecht I, 4^a ed., Basilea 2019, ad art. 126 CP

Schwarzenegger Christian / Gurt Aurelia, Rechtliche Möglichkeiten gegen Stalking in der Schweiz, Gutachten zuhanden des Eidgenössischen Büros für die Gleichstellung von Mann und Frau (EBG), Zurigo 2019, la perizia è consultabile in tedesco e francese all'indirizzo www.ebg.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza (stato: 28.2.2023)

Stratenwerth Günter / Bommer Felix, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 8^a ed., Berna 2022

Trechsel Stefan / Geth Christopher, in: Trechsel Stefan / Pieth Mark (a c. di), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4^a ed., Zurigo / San Gallo 2021, ad art. 126 CP

Trechsel Stefan / Cramer Dean, in: Trechsel Stefan/Pieth Mark (Hrsg.), Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 4^a ed., Zurigo / San Gallo 2021, ad art. 156 CP

Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo, Scheda informativa B2 «Stalking», Berna 2020, consultabile all'indirizzo www.ebg.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni Violenza > Schede informative – Violenza domestica > B. Informazioni specifiche sulla violenza (stato: 28.2.2023) (cit. scheda informativa Stalking UFU)

Ufficio per la protezione degli adulti e dei minori della città di Berna, Cyberstalking, Gefahren im Internet, 4^a ed., Berna 2020, l'opuscolo è consultabile all'indirizzo www.bern.ch > Themen > Sicherheit > Schutz vor Gewalt > Stalking (stato: 28.2.2023) (cit. opuscolo Cyberstalking Bern)

Vanoli Orlando, Stalking, Ein «neues» Phänomen und dessen strafrechtliche Erfassung in Kalifornien und in der Schweiz, tesi Zurigo / Basilea / Ginevra 2009

Weissenberger Philippe, in: Niggli Marcel Alexander / Wiprächtiger Hans (a c. di), Basler Kommentar, Strafrecht II, 4^a ed., Basilea 2019, ad art. 156 CP

Zimmerlin Sven, Stalking – Erscheinungsformen, Verbreitung, Rechtsschutz, Sicherheit & Recht 1/2011, pag. 3 segg.

Materiali legislativi

Messaggio concernente la modificazione del Codice penale e del Codice penale militare (Reati contro la vita e l'integrità della persona, il buon costume e la famiglia) del 26 giugno 1985 (85.047), FF 1985 II 901

Base legale per i media sociali, Rapporto del Consiglio federale del 9 ottobre 2013 in adempimento del postulato Amherd 11.3912 del 29 settembre 2011, consultabile all'indirizzo www.ufcom.admin.ch > Digitalizzazione e internet > Comunicazione digitale > Intermediari e piattaforme di comunicazione (stato: 28.2.2023) (cit. Rapporto in adempimento del postulato 11.3912)

Legge federale per migliorare la protezione delle vittime di violenza, Rapporto sui risultati della consultazione del 17 luglio 2017, consultabile all'indirizzo www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2015 > DFGP (stato: 28.2.2023) (cit. Rapporto sulla consultazione relativa alla legge per migliorare la protezione delle vittime di violenza)

Messaggio concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) del 2 dicembre 2016 (16.081), FF 2017 143

Messaggio concernente la legge federale relativa alla revisione totale della legge sulla protezione dei dati e alla modifica di altri atti normativi sulla protezione dei dati del 15 settembre 2017 (17.059), FF 2017 5939

Messaggio concernente la legge federale intesa a migliorare la protezione delle vittime di violenza dell'11 ottobre 2017 (17.062), FF 2017 6267

Stalking bekämpfen, Übersicht zu Massnahmen in der Schweiz und im Ausland, rapporto del Consiglio federale dell'11 ottobre 2017 in adempimento del postulato Feri 14.4204 dell'11 dicembre 2014, il rapporto è consultabile in tedesco e francese all'indirizzo: www.parlamento.ch > Oggetto 14.4204 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses (stato: 28.2.2023) (cit. Rapporto in adempimento del postulato 14.4204)

Messaggio concernente l'armonizzazione delle pene e l'adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni del 25 aprile 2018 (18.043), FF 2018 2345

Bericht des Bundesamtes für Justiz zur Frage der Kodifizierung eines Straftatbestands «Stalking» del 12 aprile 2019, il rapporto dell'Ufficio federale di giustizia è consultabile in tedesco e francese all'indirizzo www.parlamento.ch > Oggetto 19.433 > Altri documenti (stato: 28.2.2023) (cit. Rapporto UFG Stalking)

Messaggio concernente la modifica del Codice di procedura penale (Attuazione della mozione 14.3383 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, Adeguamento del Codice di procedura penale) del 28 agosto 2019 (19.048), FF 2019 5523

Legge federale del 17 dicembre 2021 sull'armonizzazione delle pene, FF 2021 2997

Codice di diritto processuale penale svizzero (Codice di procedura penale, CPP), testo sottoposto a votazione finale del 17 giugno 2022, FF 2022 1560

Ergänzungen betreffend Cybermobbing im Strafgesetzbuch, rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 2021, il rapporto è consultabile in tedesco e francese all'indirizzo www.parlamento.ch > Oggetto 21.3969 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses (stato: 28.2.2023) (cit. Rapporto in adempimento del postulato 21.3969)